Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 16 aprile 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con decreto del 10 marzo 1955, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della competente Commissione, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile, ai sensi del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1161:

Medaglie d'oro

Alla memoria di **PUCHOZ Mario** — anno 1954 — Karakorum-K 2.

Alpinista della Spedizione italiana al Karakorum-K 2-1954, dotato di eccezionale forza d'animo, prodigò senza posa tutte le sue forze nella fase d'assalto allo sprone Abruzzi del K 2, esposto alle insidie di un clima polare, e fece olocausto della sua vita, affinchè un ambito alloro potesse coronare gli sforzi dei suoi compagni con la conquista, nel nome d'Italia, della seconda cima del mondo.

COMPAGNONI Achille — anno 1954 — Karakorum-K 2.

Tempra eccezionale di alpinista, dopo aver profuso, durante la Spedizione italiana al Karakorum-K 2-1954, le sue forze nella durissima scalata dello sprone Abruzzi del K 2 e predisposto l'attacco finale, si lanciava con mirabile ardimento e sprezzo del pericolo alla conquista della vetta inviolata. Superati rischi e sacrifici di ogni sorta, pur avendo esaurito le riserve di ossigeno, traeva ancora dalle altissime qualità del suo forte animo l'energia sufficiente per giungere a piantare, sulla seconda cima del mondo, il tricolore d'Italia.

Luminoso esempio delle più alte virtù di nostra gente.

LACEDELLI Lino — anno 1954 — Karakorum-K 2.

Tempra eccezionale di alpinista, dopo aver profuso, con la Spedizione italiana al Karakorum-K 2-1954, le sue forze nella durissima scalata dello sprone Abruzzi del K 2, si lanciava alla conquista della vetta inviolata con mirabile ardimento e sprezzo del pericolo e, superando rischi e sacrifici di ogni sorta, pur avendo esaurito le riserve di ossigeno, traeva ancora dalle altissime qualità morali del suo forte animo l'energia sufficiente per piantare, sulla seconda cima del mondo, il tricolore d'Italia.

Medaglie d'argento

BONATTI Walter — anno 1954 — Karakorum-K 2.

Valoroso alpinista, dette il proprio generoso contributo di capacità ed energie alla Spedizione italiana al Karakorum-K 2-1954, riuscendo, fra l'altro, con grave pregiudizio per il suo fisico, a far giungere i carichi della spedizione sino a quote altissime per rendere possibile l'ultimo balzo alla conquista della seconda cima del mondo.

MEHDI KHAN — anno 1954 — Karakorum-K 2.

Quale portatore d'alta quota della Spedizione italiana al Karakorum-K 2-1954, si prodigò generosamente nel trasporto dei carichi della spedizione sino a quote altissime, collaborando efficacemente e con grave pregiudizio per il suo fisico alla conquista della seconda cima del mondo.

(1929)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1955, n. 240.

Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica Popolare Federativa Jugoslava.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Acquisto od espropriazione di terreni per l'occupazione di profughi giuliani).

L'Ente nazionale delle Tre Venezie è autorizzato a predisporre e ad eseguire, con inizio dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano particolareggiato per l'acquisto o l'espropriazione, per la bonifica e per la trasformazione fondiaria di terreni. da destinarsi alla stabile sistemazione produttiva, nel territorio delle Tre Venezie, di contadini coltivatori diretti profughi dalle zone della Venezia Giulia amministrate o possedute dalla Repubblica popolare federativa jugoslava.

L'Ente anzidetto è, altresì, autorizzato a costruire, nel territorio indicato nel precedente comma e su terreni che saranno all'uopo acquistati od espropriati, uno o più villaggi per la stabile sistemazione di pescatori profughi dalle anzidette zone della Venezia Giulia.

Art. 2.

(Esecuzione dei piani).

Il piano per l'esecuzione delle opere di bonifica e trasformazione fondiaria e quello per la costruzione di villaggi ai sensi del precedente articolo sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sono eseguiti — sotto la vigilanza del Ministero anzidetto — secondo le norme della legge 27 novembre 1939, n. 1780, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, in quanto applicabili.

Qualora i terreni acquistati o trasferiti in proprietà all'Ente nell'attuazione del piano di bonifica e trasformazione fondiaria ricadano in comprensori nei quali già operano Consorzi di bonifica, l'esecuzione delle opere di bonifica è affidata a questi ultimi dall'Ente anzidetto, sulla base di progetti da sottoporsi alle normali istruttorie tecniche, salva diversa disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

(Assegnazione dei terreni acquistati od espropriati).

I terreni acquistati od espropriati con i finanziamenti disposti dalla presente legge e le abitazioni nei villaggi costruiti in esecuzione dei piani predisposti ai sensi dei precedenti articoli, sono assegnati in proprietà con precedenza ai profughi indicati nell'art. 1, che ne facciano richiesta e non abbiano altra stabile occupazione od altre risorse sufficienti ai bisogni propri e dei conviventi a carico, nè siano proprietari od enfiteuti, nel territorio di Trieste e delle Tre Venezie o nel rimanente territorio italiano, di fondi rustici sufficienti all'impiego della mano d'opera della famiglia.

Le assegnazioni hanno luogo con deliberazioni del commissario dell'Ente, sentito il Comitato consultivo, in relazione alla progressiva situazione dei programmi e con riguardo alle esigenze tecniche di questi, dando la precedenza, compatibilmente con tali esigenze, ai profughi in stato di maggiore bisogno o con maggiore carico di conviventi non occupati.

E' fatto salvo il diritto degli attuali coltivatori dei fondi al prosieguo del rapporto in corso, ove questo non ostacoli l'opera di bonifica e di trasformazione fondiaria e, qualora ne facciano richiesta, alla assegnazione in proprietà del terreno coltivato con precedenza su ogni altro richiedente.

Art. 4.

(Modalità per la cessione).

Il trasferimento in proprietà dei terreni soggetti a bonifica ed a trasformazione fondiaria ai sensi dell'articolo 1, primo comma, ha luogo con le modalità stabilite negli articoli 17, 18 e 19 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Il trasferimento in proprietà delle abitazioni che saranno costruite in esecuzione del programma previsto nel secondo comma del citato art. 1 ha luogo con le modalità stabilite negli articoli 14 e 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e negli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, in quanto applicabili.

Art. 5.

(Finanziamento del piano).

All'esecuzione del programma previsto nell'art. 1 si provvede mediante la costituzione di un fondo di rotazione dell'ammontare di cinque miliardi di lire, la cui gestione è affidata all'Ente nazionale delle Tre Venezie.

Affluiscono al fondo le somme per capitale ed interessi recuperate in conseguenza dei trasferimenti secondo quanto sarà stabilito nelle convenzioni previste dal successivo art. 6.

Art. 6.

(Deposito - Amministrazione del fondo).

Il fondo costituito ai sensi del precedente articolo e le somme che ad esso affluiscono sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono erogate a favore dell'Ente nazionale delle Tre Venezie con le modalità e secondo i criteri che saranno stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi fra l'Ente stesso ed i Ministeri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

(Agevolazioni fiscali).

Sono estese a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, per gli atti occorrenti e conseguenziali all'esecuzione del programma previsto nel primo comma dell'art. 1, le agevolazioni di cui agli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta

ipotecaria per gli acquisti o gli espropri di aree e per i contratti di appalto che abbiano per oggetto la costruzione dei villaggi di cui al secondo comma del citato articolo.

Il godimento delle agevolazioni accordate dal presente articolo è subordinato alla condizione che ogni singolo atto contenga la contestuale dichiarazione che esso è stipulato ai sensi della presente legge.

Art. 8.

(Copertura).

Alla copertura della spesa prevista nell'art. 5 si fa fronte con una corrispondente aliquota dell'entrata derivante dal prestito nazionale redimibile 5 per cento, denominato « Trieste », emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Integrazione del Comitato consultivo dell'Ente nazionale delle Tre Venezie).

Ai fini dell'applicazione della presente legge e per la trattazione dei relativi affari, il Comitato consultivo dell'Ente nazionale delle Tre Venezie è integrato con due membri aggiunti, da nominarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in rappresentanza dei profughi.

Art. 10.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1955

EINAUDI

SARAGAT — VANONI — TREMELLONI — GAVA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 241.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Scolastica della Congregazione Cassinese della Primitiva Osservanza, con sede in Subiaco (Roma).

N. 241. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Scolastica della Congregazione Cassinese della Primitiva Osservanza, con sede in Subiaco (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 222. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLI(
16 febbraio 1955, n. 242.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa procura, in Roma, dell'Istituto delle suore carmelitane scal missionarie (Carmelitas descalzas misioneras).

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 16 fe braio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro p l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridi della Casa di procura, in Roma, dell'Istituto de suore carmelitane scalze missionarie (Carmelit descalzas misioneras).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 215. — CARLOMAG

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLIC
16 febbraio 1955, n. 243.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della pa rocchia della SS.ma Annunziata, in comune di Mesag (Brindisi).

N. 243. Decreto del Presidente della Repubblica 16 fe braio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro p l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il d creto dell'Ordinario diocesano di Brindisi in da 15 gennaio 1930, integrato con postilla 1° ottobre 19 e con dichiarazione 7 aprile 1954, relativo alla er zione della parrocchia della SS.ma Annunziata, comune di Mesagne (Brindisi) e viene, inoltre, ric nosciuta la personalità giuridica della Chiesa om nima, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 221. — CARLOMAG

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLIC
16 febbraio 1955, n. 244.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convent dei Carmelitani, in San Felice del Benaco (Brescia).

N. 244. Decreto del Presidente della Repubblica 16 fe braio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro pe l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridic del Convento dei Carmelitani, in San Felice del Be naco (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 218. — CARLOMAGN

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLIC
16 febbraio 1955, n. 245.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della pa rocchia di San Giuseppe, in località Piani del comune d Bolzano.

N. 245. Decreto del Presidente della Repubblica 16 fe braio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro pe l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il de creto dell'Ordinario diocesano di Trento in dat 18 ottobre 1953, integrato con postilla 5 marzo 1954 e con dichiarazione 10 giugno 1954, relativo alla ere zione della parrocchia di San Giuseppe, in localit Piani del comune di Bolzano, ed all'istituzione d un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 219. — CARLOMAGN

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 246.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in località « Infrangibile » del comune di Piacenza.

N. 246. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piacenza in data 30 dicembre 1953, integrato con dichiarazione 31 dello stesso mese, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in località « Infrangibile » del comune di Piacenza e viene riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia, e la stessa autorizzata ad accettare la donazione Brichetti, consistente in un appezzamento di terreno.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 220. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 247.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Rettoria di San Basilio Magno Vescovo e Dottore, in comune di Ariano Polesine (Rovigo).

N. 247. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria (Rovigo) in data 1° agosto 1953, relativo alla elevazione in parrocchia della Rettoria di San Basilio Magno Vescovo e Dottore, in comune di Ariano Polesine (Rovigo), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta, inoltre gli enti Chiesa e Beneficio parrocchiali, vengono autorizzati ad accettare le donazioni disposte in loro favore dal comune di Ariano Polesine e da Odoardo Rocchi fu Luigi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 217. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 248.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata di San Martino Vescovo, in Savogna d'Isonzo (Gorizia).

N. 248. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 28 maggio 1931, integrato con postilla e con altro decreto rispettivamente dell'11 e 10 ottobre 1954, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata di San Martino Vescovo, in Savogna d'Isonzo (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 16. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada da Sant'Agata dei Goti, per Durazzano, Forchia, a Messercola, sulla statale n. 7, scorrente nelle provincie di Benevento e Caserta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni in data 3 marzo 1952, n. 522, e 19 dicembre 1952, n. 65, con le quali le Amministrazioni provinciali di Benevento e Caserta hanno chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Sant'Agata dei Goti per Durazzano, Forchia, a Messercola sulla statale n. 7;

Ritenuto che contro le deliberazioni suddette, regolarmente pubblicate a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 14 dicembre 1954, n. 2382;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada da Sant'Agata dei Goti per Durazzano, Forchia a Messercola, sulla statale n. 7, scorrente nelle provincie di Benevento e Caserta, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade delle Provincie medesime.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1955
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 363

(1960)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada denominata « Lo Porto » del comune di Scafati, che dalla frazione San Pietro termina sulla provinciale San Marzano-Poggio Marino, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 9 novembre 1951, n. 1297, con la quale l'Amministrazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada denominata « Lo Porto » del comune di Scafati, che dalla frazione San Pietro termina sulla provinciale San Marzano-Poggio Marino;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 14 dicembre 1954, n. 2325;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata « Lo Porto » del comune di Scafati, che dalla frazione San Pietro termina sulla provinciale San Marzano-Poggio Marino, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nello elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1955
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 367

(1959)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1955.

Autorizzazione alla Società per azioni « Copralmess » di Milano a esercitare in Rescaldina un Magazzino generale pel deposito dei formaggi di produzione nazionale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni « Copralmess - Commercio Produzioni Alimentari Messerotti », con sede in Milano, corso Como, 9, per essere autorizzata ad istituire e gestire in Rescaldina un Magazzino generale pel deposito e la conservazione di formaggi di produzione nazionale;

Viste le delibere di Giunta n. 627 in data 13 ottobre 1954 e n. 163 in data 2 marzo 1955, adottate al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, e l'ulteriore documentazione fornita dalla detta Camera in allegato alla nota n. 62567 del 7 marzo detto;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni « Copralmess - Commercio Produzioni Alimentari Messerotti », con sede in Milano, è autorizzata a istituire e gestire in Rescaldina, nel fabbricato ad uso industriale di sua proprietà sito lungo la strada comunale per Gerenzano, un Magazzino generale per il deposito, la stufatura e la stagionatura dei formaggi di produzione nazionale.

Art. 2.

Alle merci di cui all'articolo precedente, si applicano le condizioni regolamentari e tariffarie approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, con la citata delibera di Giunta n. 163 del 2 marzo 1955, a condizione che allo schema di regolamen come sopra approvato vengano apportate le seguei modificazioni:

a) depennamento, dall'art. 13, dei due ultimi p riodi (cioè, dalle parole « comunque, il trasferimento ecc. alle parole « vincoli cui è soggetta la merce », co prese);

b) inclusione, nel testo proposto per l'art. 31, un esplicito rinvio al disposto dell'art. 18 del regio d creto-legge 1926/2290 su citato e inclusione di analo rinvio nel testo proposto per l'art. 4.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura Milano avrà cura che, prima di procedere agli ade pimenti di cui all'art. 5, comma secondo e terzo, d regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, la Socie « Copralmess » abbia provveduto ad apportare al pr prio regolamento, mediante apposito rogito notari le modifiche di cui al precedente art. 2.

La detta Camera di commercio, industria e agric tura è incaricata altresì di vigilare sull'esecuzione d presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzet Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La detta Camera proporrà, entro sei mesi dalla da di pubblicazione, la forma e l'ammontare della cauzio che la Società « Copralmess » è tenuta a prestare sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 19 n. 126.

Roma, addì 28 marzo 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(1836)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1955.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministr zione del Consorzio nazionale produttori canapa.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubbli in data 17 novembre 1953, n. 842, concernente il ri dinamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 aprile 19 n. 297, degli enti svolgenti la loro attività nel cam della canapicoltura;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1954, con quale è stato costituito il Consiglio di amministrazio del Consorzio nazionale produttori canapa;

Considerata la necessità di provvedere alla sostit zione del dott. Cappelletti Sandro, che ha rassegna le dimissioni dalla carica di consigliere del Consorz suddetto;

Decreta:

Il prof. Formis Angelo è nominato membro del Co siglio di amministrazione del Consorzio nazionale pr duttori canapa, in rappresentanza delle zone canap cole dell'Italia settentrionale, in sostituzione del do tor Cappelletti Sandro, che decade dall'incarico p dimissioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzet Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1955

Il Ministro: MEDICI

(1965)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 aprile 1955.
Proroga della gestione commissariale del comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore.

Relazione illustrativa al decreto di proroga della gestione commissariale del comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1955, venne sciolto il Consiglio comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune stesso il consigliere di prefettura dott. Carmenini Enrico.

Il commissario ha iniziato ed in parte condotto a termine il riordinamento degli uffici e dei servizi municipali, che, per la incuria e la carenza funzionale della cessata Amministrazione, erano ridotti in uno stato di deplorevole abbandono. In particolare è stata iniziata l'opera fondamentale di risanamento della situazione finanziaria della civica azienda, il cui dissesto aveva assunto proporzioni rilevanti ed è stato predisposto ed è in via di attuazione un programma di opere pubbliche, che varrà ad alleviare la grave disoccupazione esistente nel Comune.

Infine sono in corso le pratiche per la ripartizione patrimoniale del comune di San Valentino con quello di Scafa, ripartizione che non è stata effettuata, nonostante il lungo tempo trascorso dalla costituzione a Comune autonomo della frazione di Scafa, avvenuta nel gennaio 1948.

In questo momento, perciò, la cessazione della gestione commissariale pregiudicherebbe notevolmente la soluzione dei citati problemi, che sono soltanto i più salienti tra quelli in corso di attuazione, con rilevante nocumento del pubblico interesse.

Perciò si è reso necessario prorogare di tre mesi la gestione commissariale: al che si è provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi dell'art 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Pescara, addì 2 aprile 1955

Il prefetto: CRISCUOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 dicembre 1954, con il quale venne disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il consigliere di prefettura dott. Enrico Carmenini;

Considerato che il predetto commissario si è insediato nella carica il 18 gennaio 1955 e che pertanto col 18 aprile 1955 viene a scadere il termine di tre mesi stabilito, per la durata della gestione commissariale, dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità, per esigenze di carattere amministrativo ed ambientale, che la gestione commissariale venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, affidata al consigliere di prefettura dott. Enrico Carmenini, è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 18 aprile 1955.

Pescara, addì 2 aprile 1955

Il prefetto: CRISCUOLI

(1923)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Argenta (Ferrara) e di un contributo di L. 6.000.000.

Con decreto commissariale n. 370.24005.29/3.68802, in data 12 marzo 1955, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Francesco Ghetti di un'area edificatoria della superficie di mq. 2230, sita in Argenta (Ferrara), indicata nel catasto comunale a pag. n. 2307, al foglio n. 111, numero princ. 14/*e*, e di un contributo di L. 6.000.000, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(1843)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;
Esaminati i pareri delle competenti autorità;
Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

1. — Per il periodo 1° maggio-31 agosto 1955 i noli massimi di 3ª classe, con sistemazione in dormitori o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Sud America		
Brasile	L.	130.000
Plata	»	140.000
Centro America-Sud Pacifico		
La Guayra	L.	130.000
Barranquilla-Cristobal	»	140.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	»	176.000
Callao-Habana-Acapulco	»	191.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	216.000
Nord Pacifico		
Punta Arenas di Corinto-La Libertad-San Josè de Guatemala	L.	176.000
Los Angeles-San Francisco	»	211.000
Vancouver	»	221.000
Sud Africa		
Mombasa-Zanzibar	L.	118.000
Beira	»	123.000
Durban	»	127.000
Capetown	»	131.000
Australia		
Freemantle	L.	220.000
Melbourne-Adelaide	»	226.000
Sydney	»	230.000
Brisbane	»	235.000
Cairns	»	243.000

Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Australia », « Neptunia », « Oceania », « Africa », « Roma » e « Sydney », riconosciute di categoria superiore, viene autorizzata la maggiorazione di nolo nella misura di L. 5.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti e di L. 15.000 per le sistemazioni in cabine a non più di sei posti.

Per le navi « Conte Biancamano » e « Conte Grande », considerate di uguale categoria, il sopranolo è limitato alle sistemazioni in cabine a non più di sei posti nella stessa misura di L. 15.000.

2. — Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi i requisiti di età e di velocità di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America	
Brasile	L. 124.000
Plata	» 133.000
Centro America-Sud Pacifico	
La Guayra	L. 124.000
Barranquilla-Cristobal	» 133.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 168.000
Callao-Habana-Acapulco	» 181.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 206.000
Nord Pacifico	
Punta Arenas di Corinto-La Libertad-San José de Guatemala	L. 168.000
Los Angeles-San Francisco	» 200.000
Vancouver	» 210.000
Sud Africa	
Mombasa-Zanzibar	L. 112.000
Beira	» 116.000
Durban	» 119.000
Capetown	» 123.000
Australia	
Freemantle	L. 203.000
Melbourne-Adelaide	» 208.000
Sydney	» 212.000
Brisbane	» 216.000
Cairns	» 225.000

3. — In aggiunta ai noli di cui sopra, vengono autorizzate, per tutte le destinazioni, le seguenti maggiorazioni:

L. 20.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di due posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

L. 15.000 per le stesse sistemazioni in cabine comuni da tre a sei posti.

La maggiorazione si applica alle navi di ogni categoria;

L. 24.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili a non più di quattro posti, che abbiano docce e gabinetti privati, se si tratti delle navi riconosciute di categoria superiore di cui agli ultimi due comma del punto 1, e

L. 20.000 per le stesse sistemazioni nelle altre navi.

Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine speciali intercambiabili che intende declassare.

4. — In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923 e successive modifiche.

5. — Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di L. 5.000 dagli emigranti destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

6. — Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canadà), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna Compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accettato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 13 aprile 1955

Il direttore generale: LUCIANO MASCIA

(1966)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 marzo 1955 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Louis J. Reda, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(1891)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di San Martino in Pensilis

Con decreto Ministeriale in data 8 febbraio 1955, n. 12412, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione ai signori Rispoli Leo, Giovanni, Antonio, Michele e Concetta fu Luca, proprietari, e Vitullo Maria fu Giuseppe, usufruttuaria, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in San Martino in Pensilis, estesa mq. 170, riportata nel catasto terreni alla particella n. 95 (parte), del foglio di mappa n. 30, nonchè nella planimetria del tratturo con il n. 131.

(1839)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Ururi

Con decreto Ministeriale in data 18 aprile 1953, n. 7585/1660, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Zarrelli Nicola e Corrado fu Giacomo, della zona demaniale facente parte del tratturello « Ururi-Serracapriola » in Ururi, estesa mq. 216, riportata nel catasto come strada pubblica al foglio di mappa n. 12, nonchè nella planimetria del tratturo con il n. 187-1/2.

(1840)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Incisa Valdarno

Con decreto Ministeriale 1° aprile 1955, n. 1280, è stato approvato, con prescrizioni e limitazioni, un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Incisa Valdarno, vistato in una planimetria in scala 1:1000 e una relazione tecnica.

Per l'esecuzione del progetto resta fermo lo stesso termine assegnato per l'attuazione del piano di ricostruzione originario.

(1820)

Ulteriore proroga al termine per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Ancona

Con decreto Ministeriale 5 aprile 1955, n. 3210, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Ancona, approvato con decreto Ministeriale 20 settembre 1946, e prorogato con i decreti Ministeriali 18 settembre 1948, 8 novembre 1950 e 4 settembre 1952, è ulteriormente prorogato fino al 20 settembre 1956.

(1880)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno costituente l'aeroporto di Arezzo.

Con dcreto del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, in data 16 febbraio 1955, n. 283, registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1955 al registro n. 16 Aeronautica, foglio n. 200, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno, sita nel comune di Arezzo, Valdichiana, già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione dell'aeroporto di Arezzo, e distinta in catasto alla partita 732, foglio di mappa 29, particella 112, superficie ettari 0.02.00.

(1817)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 % (1935)	112742	1.000 —	Omodeo Salè Marino Costanzo Angelo fu *Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Rusconi Carla vedova Omodeo rimaritata Dolci e sotto la curatela di Griziotti Brunetto fu Antonio, dom. a Milano.	Omodeo Salè Marino Costanzo Angelo fu *Marino*, minore, ecc., come contro.
P. Ric. 5 % (Serie 75a)	1803	10.000 —	Mazzocchi Sofia fu Giuseppe moglie di Esposito Francesco dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di *De* Martino Maria fu Antonio vedova Mazzocchi, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Di* Martino Maria fu Antonio vedova Mazzocchi, dom. a Napoli.
Id.	1804	10.000 —	Mazzocchi Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	1805	10.000 —	Mazzocchi Vincenza fu Giuseppe, moglie di Focler Agostino, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	1806	10.000 —	Mazzocchi Carmela fu Giuseppe, moglie di D'Ambrosio Saverio, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	1807	10.000 —	Mazzocchi Francesco fu Giuseppe, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	1802	10.000 —	Mazzocchi Giovanni fu Giuseppe, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	715342	10,50	Pelissero *Elena* fu Giovanni, moglie di Bauleron Feliciano, dom. a Meana di Susa (Torino).	Pelissero *Catterina Elena* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	815230	248,50	Pelissero *Elena* fu Giovanni, nubile, dom. a Meana di Susa.	Pelissero *Catterina Elena* fu Giovanni, nubile, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	388099	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	289895	245 —	*Zangrillo Erminia Maria* fu Martino, dom. a Formia, con usufrutto vitalizio a favore di *Pampona* Serafina di Antonio vedova di *Zangrillo* Martino, dom. a Roma.	*Zangrilli Erminia* fu Martino, dom. a Formia, con usufrutto vitalizio a favore di *Pampena* Serafina di Antonio vedova di *Zangrilli* Martino, dom. a Roma.
B. T. N. 5 % (1949) Serie *A*	5272	Cap. nom. 2.500 —	Zangrilli *Erminia Maria* di Martino moglie di *Zicarelli* Luigi, con usufrutto vitalizio a favore di Zangrilli Martino fu Arcangelo.	Zangrilli *Erminia* di Martino moglie di *Zegarelli* Luigi, ecc., come contro.
Id.	5273	5.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	5274	7.500 —	Come sopra, con usufrutto a favore di *Pompena* Serafina fu Antonio moglie di Zangrilli Martino.	Come sopra, con usufrutto a favore di *Pampena* Serafina fu Antonio moglie di Zangrilli Martino.
B. T. N. 5 % (1962)	368	500.000 —	Laudati Albina fu Federico, moglie di Rosato *Giovanni* fu Salvatore, dom. in Acerra. Dotale.	Laudati Albina fu Federico, moglie di Rosato *Giovanbattista* fu Salvatore, dom. in Acerra. Dotale.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 aprile 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1934)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 aprile 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	632,75	145,77
» Firenze	624,86	634 —	145,70
» Genova	624,91	634 —	145,75
» Milano	624,88	632,50	145,69
» Napoli	624,85	634,50	145,70
» Palermo	624,90	632,75	145,77
» Roma	624,88	632,75	145,70
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,90	—	145,70
» Venezia	624,88	633 —	145,77

Media dei titoli del 15 aprile 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,15
Id. 3,50 % 1902	60,35
Id. 5 % 1935	93,20
Redimibile 3,50 % 1934	81,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	88 —
Id. 5 % 1936	92,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 15 aprile 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,88
1 dollaro canadese	»	632,62
1 franco svizzero	»	145,69

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Concadirame (Rovigo) in gestione straordinaria.

Nella seduta tenutasi il 24 marzo 1955 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Concadirame, in gestione straordinaria, con sede in Concadirame (Rovigo), il dott. Giovanni Berto fu Pietro è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni

(1928)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pisa in data 9 aprile 1954, n. 1679, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:

Sparacio dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Caputo dott. Saverio, medico provinciale;
Paroli prof. dott. Giovanni, docente in ostetricia e ginecologia;
Bogi prof. dott. Dino, docente in ostetricia e ginecologia;
Dini Dina, ostetrica condotta.

Segretario:

Martorano dott. Luigi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1866)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Imperia in data 2 settembre 1954, n. 15507, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:

Bellelli dott. Errico, vice prefetto.

Componenti:

Lopes dott. Antonino, medico provinciale;

Dallera prof. Nicolò, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Sampierdarena;

Sbrana dott. Giovanni, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Beglia Maria, ostetrica condotta.

Segretario:

Marino dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1864)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Imperia al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Imperia in data 2 settembre 1954, n. 15507, con il quale è indetto pubblico concorso al posto di medico condotto vacante nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico condotto vacante nella provincia di Imperia al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:

Bellelli dott. Errico, vice prefetto.

Componenti:

Lopes dott. Antonino, medico provinciale;

Michetti prof. Giuseppe, docente in patologia medica;

Truini prof. Ferdinando, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Imperia,

Lavezzoni dott. Pietro, medico condotto.

Segretario:

Marino dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1863)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Milano in data 21 gennaio 1954, n. 346, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953 e il decreto di modifica 11 gennaio 1955, n. 3478;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:

Guida dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:

Salvi dott. Giorgio, veterinario provinciale;

Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Leinati prof. Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica;

Gelmini dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario:

Wilmant dott. Guido.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1867)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Como in data 23 dicembre 1954, n. 62841, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:

Marchegiano dott. Silvio, vice prefetto.

Componenti:

Agrifoglio dott. Lino, medico provinciale;

Coggi prof. Cesare, docente in ostetricia e ginecologia;

Buzzi prof. Bruno, primario ostetrico dell'ospedale di Circolo di Lecco;

Calzoni Caterina, ostetrica condotta.

Segretario:

Pisana dott. Aldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1865)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Como in data 23 dicembre 1954, n. 62341, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:
Marchegiano dott. Silvio, vice prefetto.

Componenti:
Agrifoglio dott. Lino, medico provinciale;
Ravetta prof. Mario, docente in clinica medica;
Pecco prof. Renzo, docente in clinica chirurgica;
Cornelio dott. Camillo, medico condotto.

Segretario:
Arena dott. Carmine.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1862)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico aggiunto presso l'Ufficio sanitario del comune di Bergamo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 340.3/11194 dell'11 ottobre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico aggiunto presso l'Ufficio sanitario del comune di Bergamo;

Vista la nota del Prefetto di Bergamo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Ermanno Ferri, impedito per motivi di servizio, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Ermanno Ferri è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico aggiunto presso l'Ufficio sanitario del comune di Bergamo il vice prefetto dott. Gaetano Ariano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1827)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato riguardante il concorso a quattro posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo A) nella Amministrazione autonoma degli archivi notarili, riservato agli assistenti universitari ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili e libere professioni, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, ha determinato di mettere a concorso mediante esame-colloquio tra gli aiuti ed assistenti universitari quattro posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo degli Archivi notarili.

Per essere ammesso al concorso anzidetto è necessario che l'aspirante:

a) sia stato nominato assistente universitario in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni;

b) abbia almeno cinque anni di continuato lodevole servizio;

c) sia assistente ordinario all'insegnamento di diritto civile o commerciale, o di istituzioni di diritto privato o di storia del diritto italiano.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio III - Archivi notarili, deve essere presentata all'Archivio notarile superiore e distrettuale nella giurisdizione del quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A corredo della domanda, firmata dal candidato, con l'indicazione delle generalità, qualifica, residenza abituale e preciso indirizzo, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) certificato del rettore dell'Università o Istituto superiore, attestante la nomina ad assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni, e la continuità del servizio prestato;

b) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia notarile autenticata con firma del notaio debitamente legalizzata;

c) quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di L. 1500 eseguito presso un Archivio notarile superiore o distrettuale. La detta quietanza deve essere rilasciata prima della scadenza del concorso stesso;

d) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa; ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

1) una copia del foglio matricolare munito di marca da bollo come sopra indicata, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti di chiamati alle armi;

2) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti di chiamati alle armi;

3) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

4) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno essere rilasciati su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva;

e) dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza in caso di nomina, redatta in carta semplice;

f) fotografia autenticata da un notaio o dall'autorità comunale debitamente legalizzata.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 su carta da bollo da L. 100.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il cartificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale della protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'Africa Italiana 10 giugno 1948, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 100.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

I coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I requisiti per ottenere l'assunzione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ed è in facoltà dell'Amministrazione di respingere con provvedimento non motivato ed insindacabile le domande degli aspiranti (art. 6 ultimo comma, citato regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241).

In ogni caso non saranno ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di che trattasi.

Pertanto tutti i candidati dovranno dichiarare, in calce alla domanda, se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi-colloquio per lo stesso ruolo.

Il conservatore dell'Archivio notarile appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa e la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli allegati documenti al procuratore della Repubblica competente. Alla chiusura del concorso comunica a questo Ministero della giustizia un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore della Repubblica, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica del candidato, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed alla richiesta della conferma del titolo di studio presso le competenti autorità scolastiche ed invia al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio III - Archivi notarili, le domande così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

L'esame-colloquio che si effettuerà a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, verterà sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

3) statistica, tasse ed imposte indirette sugli affari, leggi e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui dovranno sostenere la prova di che trattasi.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice ai termini degli articoli 22 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e 5 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, e verrà designato il conservatore di archivi notarili incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

L'esame-colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati o invalidi della guerra 1915-18, per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, della guerra 1940-43 o di liberazione ovvero in conseguenza dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 nonchè invalidi civili per fatti di guerra o per servizio;

2) che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale o che siano combattenti od assimilati dalla guerra 1940-43 o di quella di liberazione ovvero siano stati deportati dal nemico;

3) profughi delle zone di confine o dell'Africa italiana ovvero coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diverse da mine;

4) capi di famiglia numerosa;

5) orfani di caduti della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale, orfani di caduti nella guerra 1940-43, nella guerra di

liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè orfani di civili caduti per fatti di guerra o di caduti per servizio;

6) che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

si osserveranno le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 giugno 1950, n. 375, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 863; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e 12 dicembre 1947, n. 1488, nel decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1948, n. 212, nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180 e 5 luglio 1950, n. 539.

Il Ministro per la grazia e giustizia riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa.

Ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regio decreto 8 aprile 1940, n. 2241, in relazione all'art. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Ai vice conservatori aggiunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e gli assegni accessori di diritto, giusta le vigenti disposizioni.

Per l'ammissione all'esame-colloquio di che trattasi si prescinde dal limite di età.

Il relativo bando sarà quanto prima pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1955

Il Ministro: ERMINI

(1949)

PREFETTURA DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Genova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visti i propri decreti nn. 2057 e 3662, rispettivamente in data 27 gennaio 1952 e 14 febbraio 1953, con i quali veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Genova;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3/11400 in data 24 ottobre 1953, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i verbali relativi ai lavori svolti dalla Commissione giudicatrice, la quale, giusta decisione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ha tenuto le sue sedute nella Capitale;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola e contenuta nel verbale della riunione tenuta il 14 febbraio 1955;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui alle premesse, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso e contenuta nel verbale del 14 febbraio 1955:

1. Poggi prof. Igino . . . . punti 224,90 su 300
2. Martelli prof. Tommaso . . . » 211,45 »
3. Albano prof. Vincenzo . . . » 202,85 »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 17 marzo 1955

Il prefetto: VICARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 18794 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Genova, bandito con decreto prefettizio 2057 del 27 gennaio 1952, modificato con successivo decreto n. 3662 del 14 febbraio 1953;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 24 e 25, del regolamento sullo svolgimento dei concorsi a posti di sanitari nei Comuni e nelle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il prof. dott. Poggi Igino, è dichiarato vincitore del concorso indicato in premessa.

Il medesimo dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 17 marzo 1955

Il prefetto: VICARI

(1941)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria del concorso al posto di assistente presso il reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 11932 in data 2 marzo 1954, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente presso il reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del predetto concorso, nominata con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 15 settembre 1954 e 9 febbraio 1955;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Possati Francesco . . . . punti 162,75 su 200
2. Franciosi Liana . . . . . » 136,25 »

Il presidente dell'Amministrazione provinciale di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Bologna, addì 4 aprile 1955

Il prefetto: MOCCIA

(1953)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 4231-3ª San. del 12 marzo 1954, col quale veniva bandito il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1953;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 30 settembre 1954, n. 3402/10983;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Paglini Gino	punti 56,10	su 100
2. Zamperini Mameli	» 53,38	»
3. Giorgi Mario	» 50,91	»
4. Torri Elio	» 50,25	»
5. Spadoni Nello	» 49,32	»
6. Cremonini William	» 45,35	»
7. Montanelli Walter	» 45,18	»
8. Meneghini Rino	» 42,76	»
9. Secco Bruno	» 42,15	»
10. Pizzirani Pirano	» 40,68	»
11. Mori Antonio	» 40,06	»
12. Biserna Carlo	» 39,29	»
13. Ruffini Giuseppe	» 39,10	»
14. Pini Elio	» 39,06	»

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 4 aprile 1955

Il prefetto: GORINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 7942 in data 4 aprile 1955, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1953, bandito con decreto prefettizio n. 4231-3ª San. del 12 marzo 1954;

Viste le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I sottoelencati sanitari compresi nella graduatoria degli idonei del concorso sopraindicato, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno segnata:

1) Paglini dott. Gino: Sarzana;
2) Giorgi dott. Mario: consorzio Varese Ligure-Maissana.

I sindaci dei comuni di Sarzana e di Varese Ligure (capo consorzio) sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per quanto di loro competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 4 aprile 1955

Il prefetto: GORINI

(1951)

PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Matera.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto 12 maggio 1954, n. 9965, con il quale è stato bandito il concorso interno al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Matera;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con decreto n. 340.3/12084 del 13 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 dicembre 1954;

Considerata la regolarità del procedimento seguito dalla predetta Commissione e di tutti gli atti del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, e successive modificazioni;

Letto ed applicato l'art. 75 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui in narrativa:

1. Allegretta dott. Vincenzo fu Donato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dell'Amministrazione provinciale.

Matera, addì 6 aprile 1955

Il prefetto: RIGUCCI

(1954)

PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto n. 14176 in data 29 maggio 1954, col quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1953;

Vista la graduatoria dei candidati al concorso formulata dall'apposita Commissione giudicatrice nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con decreto numero 340.3/12453 in data 23 novembre 1954;

Ritenuto regolare il procedimento seguito nell'espletamento del concorso di cui trattasi dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il conferimento di tre posti di veterinario condotto indetto con decreto prefettizio n. 14176 in data 29 maggio 1954:

1. Bottarelli Fiorello di Attilio	punti 53,947	su 100
2. Pagani Mario di Domenico	» 53,426	»
3. Lanzoni Giuseppe fu Giovanni	» 50,782	»
4. Puzzi Davide di Guido	» 50,252	»
5. Bacchilega Cecchino di Antonio	» 50,021	»
6. Cassinelli Alessandro di Luigi	» 49,543	»
7. Cipelli Giuseppe di Fortunato	» 49,537	»
8. Bissi Adriano di Giuseppe	» 49,412	»
9. Bertoncino Lino di Celeste	» 48,992	»
10. Cacciani Luigi di Ignazio	» 48,866	»
11. Bulgarelli Alessandro di Pietro	» 48,535	»
12. Segalini Enrico di Luigi	» 48,530	»
13. Laggi Cristoforo di Luigi	» 48,380	»
14. Passoni Giuseppe di Rinaldo	» 48,185	»
15. Sali Giovanni di Achille	» 48,125	»
16. Chierici Achille fu Romeo	» 48,077	»
17. Paini Giannino di Pietro	» 47,626	»
18. Schiavi Celi Coriolano fu Arrigo	» 47,563	»
19. Peggiani Reneo di Luigi	» 47,423	»
20. Creminini William di Antonio	» 46,992	»
21. Rocchi Carlo fu Giuseppe	» 45,937	»

22.	Gradi Umberto fu Ugo	punti	45,917	su 100
23.	Porcari Leopoldo di Alfredo	»	45,835	»
24.	Paci Arcangelo di Costantino	»	45,830	»
25.	Sartori Francesco di Luigi	»	45,777	»
26.	Gavotti Emilio fu Gustavo	»	45,662	»
27.	Baraldi Augusto di Vittorio	»	45,556	»
28.	Gervasini Carlo di Attilio	»	45,500	»
29.	Alberti Attilio di Armando	»	45,253	»
30.	Cremona Danilo fu Carlo	»	45,140	»
31.	Gasperoni Giorgio Giuseppe di Luigi	»	45,067	»
32.	Squeri Gianfranco fu Camillo	»	44,750	»
33.	Rossi Arnaldo fu Alberto	»	44,657	»
34.	Albanesi Aurelio di Carlo	»	44,580	»
35.	Stefanini Amilcare di Giacomo	»	44,562	»
36.	Piccinelli Daniele di Giovanni	»	44,452	»
37.	Ceresa Ettore di Alberto	»	44,143	»
38.	Greco Silvio di Aldo	»	44,000	»
39.	Ferrari Alberico di Alterio	»	43,817	»
40.	Renzi Vittorio di Alfredo	»	43,568	»
41.	Osmetti Giulio di Martino	»	43,465	»
42.	Carniti Renzo di Giovanni (combattente)	»	42,500	»
43.	Gabetta Edoardo fu Luigi	»	42,500	»
44.	Bianchi Igino di Emilio	»	42,125	»
45.	Mori Luigi fu Alfredo	»	42,000	»
46.	Barigazzi Luigi di Giuseppe	»	41,792	»
47.	Varacca Walter di Mario	»	40,907	»
48.	Cimatti Ovilio di Angelo	»	40,515	»
49.	Capitelli Francesco fu Francesco	»	40,326	»
50.	Ferrari Renzo fu Giuseppe (ammogliato con prole)	»	40,000	»
51.	Mazzotti Angelo di Carlo	»	40,000	»
52.	Di Domenico Nicola di Giovanni	»	38,035	»
53.	Taborelli Giusto di Angelo	»	38,000	»
54.	Paternò Gaetano fu Salvatore	»	36,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 25 marzo 1955

Il prefetto: OTTAVIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto n. 10231 in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1953, indetto con decreto prefettizio n. 14176 del 29 maggio 1954;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte messe a concorso indicato dai candidati nelle rispettive domande di ammissione al concorso stesso;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso indetto con decreto prefettizio n. 14176 in data 29 maggio 1954 per le condotte a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Bottarelli dott. Fiorello di Attilio, residente a Borgonovo Val Tidone: Castel San Giovanni;

2) Pagani dott. Mario di Domenico, residente a Piacenza, via Campesio, 25: Pontenure;

3) Lanzoni dott. Giuseppe fu Giovanni, residente a Fiorenzuola d'Arda: Ziano Piacentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 25 marzo 1955

Il prefetto: OTTAVIANO

(1952)

PREFETTURA DI VENEZIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1954, n. 6374, col quale la signora Caoduro Ida è stata dichiarata vincitrice del concorso per la 2ª condotta ostetrica del comune di Caorle;

Vista la nota n. 2514, in data 7 marzo 1955, con la quale il sindaco di Caorle segnala che l'ostetrica predetta ha rinunciato alla nomina a titolare della condotta;

Vista la graduatoria del concorso in parola, approvata con decreto prefettizio 10 settembre 1954, n. 6374 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 228 del 4 ottobre 1954;

Considerato che, in base alla graduatoria stessa e all'ordine di preferenza col quale sono state richieste le sedi a concorso, la condotta di cui sopra deve essere assegnata alla signora Merlino Rosa;

Visti gli articoli 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e 26 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica di quanto disposto col decreto 15 dicembre 1954, n. 6374, è dichiarata vincitrice del concorso, per la 2ª condotta ostetrica del comune di Caorle, la signora Merlino Rosa di Emilio, residente in Tricesimo (Udine), via Cividale, 194.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Venezia, addì 25 marzo 1955

Il prefetto: PIANESE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto 10 settembre 1954, n. 6374, col quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Vista la comunicazione in data 28 marzo 1955, con la quale la signora Donadon Marina, vincitrice del concorso predetto, per la condotta di Campolongo Maggiore, segnala di aver rinunciato al posto stesso;

Vista la graduatoria del concorso in parola, approvata con decreto prefettizio 10 settembre 1954, n. 6374, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 228 del 4 ottobre 1954;

Considerato che, in base alla graduatoria e all'ordine di preferenza col quale sono state richieste le sedi a concorso, la condotta di cui sopra deve essere assegnata alla signora Callegari Nizza;

Visti gli articoli 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e 26 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto col decreto 10 settembre 1954, n. 6374, è dichiarata vincitrice del concorso, per la 2ª condotta ostetrica del comune di Campolongo Maggiore, la signora Callegari Nizza, residente in Piombino Dese (Padova).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Venezia, addì 31 marzo 1955

Il prefetto: PIANESE

(1955)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.